



# COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO

Tel 0824 334911 Provincia di Benevento

PEC: protocollosgs@pec.cstsannio.it

Prot. 9562

ORDINANZA N° 22 del 21/06/2022

**OGGETTO: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi.**

IL SINDACO

**Premesso:**

- che la Legge 21 novembre 2000 n. 353, Legge-quadro in materia - di incendi boschivi ed in particolare l'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi di bosco;
- che il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, detta norme in materia ambientale;
- che con Deliberazione n. 76 del 22/02/2022 con oggetto "D. Lgs 19 agosto 2016, n. 177. Collaborazione tra Regione Campania e Arma dei Carabinieri per attività ad elevata specializzazione in ambito forestale, ambientale e agroalimentare. Approvazione schema di convenzione" la Giunta regionale ha disposto di continuare ad avvalersi per il triennio 2022-2024 del supporto operativo dell'Arma dei Carabinieri in continuità con la precedente convenzione;
- che in virtù del rapporto di reciproca collaborazione istituzionale con l'Arma dei Carabinieri e con ANCI Campania, è stato condiviso lo schema aggiornato di Ordinanza comunale per l'applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, allegato al Piano AIB.
- che l'art. 75 co. 1 del Reg. reg.le n. 3/2017 dispone che nel - periodo di massima pericolosità vigono le disposizioni impartite annualmente con il Decreto del Dirigente della Struttura Regionale competente;
- che il Reg. reg.le 15 dicembre 2011, n. 12 "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania" attribuisce alla Direzione generale per i lavori pubblici e la protezione civile il coordinamento e concorso per il contrasto al fenomeno degli incendi boschivi;

**CONSIDERATO:**

- che, anche nella corrente stagione, esistono condizioni climatiche che determinano lo stato di grave pericolosità potenziale d'incendio per le zone boscate della regione Campania;
  - che con il Decreto Dirigenziale n. 270 del 10/06/2022, è stato reso noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nella Regione Campania con decorrenza **dal 15 Giugno al 20 settembre 2022, salvo proroghe;**
  - la necessità di effettuare un'azione di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi, al fine di tutelare la pubblica incolumità, il pubblico interesse e l'integrità del patrimonio comunale;
- VISTA** la Legge 21.11.2000 n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- VISTO** il D.Lgs n. 152 del 3.04.2006;
- VISTO** il Decreto Legge 24.06.2014, n. 91, convertito nella Legge 11.08.2014, n. 116;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

## ORDINA

1. **Il rispetto** di tutte le norme riportate nella Delibera di Giunta Regionale n. 250 del 15.06.2021 avente ad oggetto *“Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2021-2023. Con allegati”*, con la quale è stato approvato il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2021-2023, nonché tutto quanto riportato nel **Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 270 del 10/06/2022.**

2. **E' fatto divieto assoluto dal 15 Giugno al 20 settembre 2022 salvo proroghe** per tutte le aree di cui all'art. 2 L. n. 353/2000 – aree boscate, cespugliate, arborate e sui terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree del territorio del Comune di San Giorgio del Sannio, disponendo per lo stesso periodo, in ragione degli obblighi dettati dall'art. 14, comma 8 del D.L. 24/06/2014 n. 91, conv. con mod. dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;

3. E' fatto obbligo a tutti i proprietari, conduttori, detentori, a qualsiasi titolo, di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche, artigianali e industriali, di provvedere, con decorrenza immediata, alla rimozione dai terreni di ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l'innescio di incendi e la propagazione del fuoco, nonché alla pulizia dei fondi da sterpaglie ed altro capaci di procurare l'autocombustione con alte temperature;

4. Che ai sensi dell'art. 15, lettera i) del Codice della Strada, è vietato gettare 4. dai veicoli in movimento mozziconi di sigarette sulle strade;

## AVVERTE

Che salvo i casi previsti dal Codice Penale o da diversa disposizione di legge, le violazioni della presente Ordinanza saranno punite, a seconda dei casi, ai sensi della Legge n. 353/2000 della Legge Regionale n. 11/1996, dal Codice della Strada e dall'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000 ovvero con il pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;

Salvo che il caso non costituisca più grave reato, nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 353 del 21.11.2000;

## RACCOMANDA

- Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
  - o Comando Provinciale Vigili del Fuoco tel. 115
  - o Regione Carabinieri Forestale Campania tel. 1515
  - o Arma Carabinieri tel. 112
  - o Questura tel. 113
  - o Polizia Municipale tel. 0824 337300

## DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- Pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune;
- Inserita nel sito istituzionale del Comune;

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- Giunta Regionale della Campania;
- Prefettura di Benevento;

- Questura di Benevento;
- Comando Stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Benevento;
- Regione Carabinieri Forestale Campania – Stazione di San Giorgio del Sannio;
- Provincia di Benevento, Ufficio Protezione Civile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede competente, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104, recante il “Codice del processo amministrativo”.

Il Sindaco

Ing Angelo Ciampi

